

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, BASSI LAGOSTENA, BORTOLOSO,
CACCAVALE, CARLESIMO, COLLAVINI, PIVA,
ROSSO, SIGONA, CHIESA, STORNELLO**

Norme in materia di elezioni primarie

Presentata il 21 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La società civile chiede, sempre con maggiore insistenza, di potere partecipare attivamente alle vicende politiche, richiede una partecipazione attiva e propositiva, mentre attualmente le viene riservato un ruolo condizionato dalle scelte delle strutture partitiche (quali le designazioni dei candidati alle varie elezioni) e limitato nell'estrinsecazioni delle proprie volontà (quali la libertà di opposizione e contestazione, ma non di proposizione).

I partiti politici devono confrontarsi democraticamente con la classe elettorale insistente sul territorio, verificando i temi, i contenuti ed i soggetti che si dimostrano disponibili a ricoprire ruoli attivi nella politica.

Intervenendo in prima persona, ed ufficializzando la scelta politica con l'iscrizione nelle liste dei sostenitori, chiunque avrà titolo a partecipare ai dibattiti interni di partito, ad esprimere il proprio punto di vista, a proporre aspiranti candidati.

Per l'iscrizione alle liste dei sostenitori, viene previsto un contributo di importo modesto, in parte (un terzo) destinato a sostenere le spese elettorali, ed in parte (due terzi) destinato al partito o raggruppamento al quale afferisce il simbolo, il quale inoltre funge da deterrente per avvicinamenti inutili e non sufficientemente motivati.

Viene inoltre previsto un ulteriore contributo da parte degli aspiranti candidati,

in parte (un terzo) destinato a sostenere le spese elettorali, ed in parte (due terzi) destinato al partito o raggruppamento al quale afferisce il simbolo, quale ulteriore garanzia dell'impegno che l'aspirante candidato intende assumere.

Con i suddetti contributi si ottiene anche un finanziamento ai partiti chiaro, trasparente, e di agevole controllo, responsabilizzando coloro che si dedicano alla vita politica attiva.

Contestualmente, si trasmette il messaggio secondo cui per fare politica occorrono finanziamenti che non generino debiti da onorare.

I partiti politici avranno la possibilità di scelta nell'ambito degli aspiranti candidati eletti dai sostenitori; e potranno comunque negare le candidature ai cittadini che hanno avuto od hanno problemi con la giustizia, limitatamente ai casi espressamente previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I partiti o raggruppamenti che nel corso di precedenti elezioni hanno superato il 5 per cento dei voti, provvedono alla nomina dei candidati attraverso elezioni primarie.

2. Risultano eletti a candidati tanti soggetti fino ad un massimo pari al doppio dei candidati alle consultazioni elettorali cui afferiscono.

3. Il direttivo politico del partito o dei raggruppamenti, competente per territorio, procede alla designazione dei candidati, nell'ambito degli aspiranti candidati eletti.

4. Le elezioni primarie si svolgono in occasione delle elezioni di deputati, senatori, presidenti di provincia, sindaci.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della campagna elettorale.

ART. 2.

1. Entro cinque giorni dalla data di indizione delle elezioni primarie, i partiti o raggruppamenti devono provvedere a depositare i propri simboli presso le corti di appello competenti per territorio, indicando anche il numero di conto corrente postale di destinazione dei contributi dei sostenitori ed aspiranti candidati.

2. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni interessati alle elezioni devono pubblicare tutti i simboli di cui al medesimo comma 1.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 e fino a due giorni prima della data fissata per le elezioni primarie, tutti i cittadini elettori possono iscriversi alla

lista dei sostenitori di uno dei simboli depositati, versando contestualmente un contributo per un importo di almeno lire trentamila; ad essi sarà consegnato il certificato elettorale recante tutte le informazioni relative al luogo ed alla data del voto. La lista dei votanti viene trasmessa ai seggi entro le ore 12 del giorno precedente le elezioni primarie.

4. I comuni sono obbligati a ricevere il contributo, a rilasciare ricevuta e ad identificare il soggetto che effettua il versamento. Entro settanta giorni dalla data di indizione delle elezioni primarie devono accreditare i due terzi dei contributi ricevuti dai sostenitori e dagli aspiranti candidati sul conto corrente postale relativo al simbolo indicato dal partito o raggruppamento al momento del deposito di cui al comma 1.

5. La ricevuta di cui al comma 4 deve essere compilata in tre copie:

a) una deve essere consegnata a chi effettua il versamento;

b) una deve essere consegnata ai rappresentanti di lista del simbolo;

c) una deve essere trattenuta dal comune per i riscontri contabili.

ART 3.

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni primarie, ogni cittadino iscritto come sostenitore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, può essere proposto come aspirante candidato, da una lista di presentatori anche non iscritti ad alcun partito o raggruppamento, identificati e con firme autenticate ai sensi di legge.

2. La lista di cui al comma 1 deve comprendere almeno:

a) per la Camera dei deputati: 200 firme;

b) per il Senato della Repubblica: 400 firme;

c) per il presidente della provincia: 100 firme;

d) per il sindaco di comune con oltre 500.000 abitanti: 400 firme;

e) per il sindaco di comune con un numero di abitanti compreso tra 200.000 e 500.000: 200 firme;

f) per il sindaco di comune con un numero di abitanti compreso tra 50.000 e 199.999: 100 firme;

g) per il sindaco di comune con meno di 50.000 abitanti: 50 firme.

3. La candidatura deve essere accompagnata dal versamento di un contributo pari a lire un milione. A tale contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al comma 1 gli uffici elettorali devono pubblicare le liste degli aspiranti candidati per ciascun partito o raggruppamento.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 4 e fino al penultimo giorno precedente la data delle elezioni primarie, i partiti o raggruppamenti partecipanti alla competizione elettorale sono tenuti ad organizzare iniziative utili per consentire agli aspiranti candidati di farsi conoscere e divulgare il programma elettorale.

6. I partiti o raggruppamenti devono assicurare piena parità di visibilità ed iniziativa ai loro aspiranti candidati.

ART 4.

1. L'organizzazione dei seggi è curata dagli uffici elettorali comunali.

2. Gli elettori, che coincidono con la lista dei sostenitori di un simbolo, sono inseriti in elenchi corrispondenti ai partiti o raggruppamenti cui risultano iscritti e votano su schede riportanti il simbolo ed i nomi degli aspiranti candidati per i medesimi partiti o raggruppamenti.

3. L'aspirante candidato o gli aspiranti candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono ammessi a partecipare alla consultazione elettorale, in ragione del doppio dei posti disponibili per ogni candidato.

4. Gli altri aspiranti candidati non possono partecipare alla consultazione elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 5.

ART 5.

1. L'eletto alle elezioni primarie può rinunciare alla candidatura prima della presentazione delle liste elettorali per lo svolgimento delle elezioni alle quali le consultazioni primarie si riferiscono; in tal caso subentra il primo dei non eletti.

2. I partiti od i raggruppamenti possono chiedere la cancellazione degli aspiranti candidati che risultano sottoposti a procedimenti penali o condannati per reati contro la persona o contro il patrimonio, per corruzione, concussione ed appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o similari.

ART 6.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.